



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MILANO

SEZIONE 17

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |               |                  |                              |
|--------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>DUCHI</u>  | <u>NINO</u>      | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>CAFORA</u> | <u>SALVATORE</u> | <u>Giudice</u>               |
| <input type="checkbox"/> | <u>DEL RE</u> | <u>CLAUDIA</u>   | <u>Giudice</u>               |
| <input type="checkbox"/> |               |                  |                              |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 9916/14  
spedito il 14/11/2014

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20121T02428000 SUCCESSIONI 2012  
IPOT CAT  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

pronosto dal ricorrente:

difeso da:

N° 17

REG.GENERALE

N° 9916/14

UDIENZA DEL

21/04/2015

ore 15:00

SENTENZA

N°  
4285/14/15

PRONUNCIATA IL:

21/04/15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

12/05/15

Il Segretario

## FATTO

In data 05 giugno 2012, con atto a rogito del Notaio \_\_\_\_\_ il Sig. \_\_\_\_\_  
 in qualità di procuratore speciale, nonché socio, della società \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
 ha istituito il Trust \_\_\_\_\_ TRUST con lo scopo di gestire e  
 conservare i beni del fondo in Trust nell'interesse dei creditori sociali, segnatamente istituti di credito  
 già titolari di ipoteca immobiliare per i mutui concessi alla società. Contestualmente all'atto istitutivo  
 il disponente ha apportato nel trust i beni immobili costituiti da capannone industriale ed uffici nel  
 comune di Pisticci, individuando il ricorrente \_\_\_\_\_ come Trustee dello stesso.

Il ricorrente riceveva avviso di rettifica e liquidazione recante determinazione delle maggiori imposte  
 di donazione, ipotecaria e catastale relative al menzionato rogito avente ad oggetto l'istituzione del  
 Trust di garanzia \_\_\_\_\_ TRUST, motivato sul presupposto che la costituzione del vincolo si  
 identifichi con un trasferimento da cui deriva l'applicazione di imposte di donazione, ipotecaria e  
 catastale; si opponeva quindi all'avviso, invocando ed allegando copiosa giurisprudenza sulla  
 materia, richiedeva l'annullamento dell'atto.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate competente, come da controdeduzioni agli atti,  
 richiedendo la conferma del proprio operato: all'odierna udienza, il Presidente-relatore esponeva al  
 Collegio i fatti e le questioni della controversia ed ammetteva le parti presenti alla discussione orale  
 della causa.

## MOTIVI

Trattasi delle problematiche derivanti dalla tassazione immediata del trust ai fini dell'imposta sulle  
 successioni e donazione: i c.d. trust di scopo e quelli non liberali.

Se il trust ha per oggetto il perseguimento di un fine e non l'arricchimento di determinati soggetti  
 (individuati immediatamente ovvero in epoca successiva alla sua istituzione), potrebbe non realizzarsi  
 alcun incremento patrimoniale, connesso al trasferimento di ricchezza: è corretto affermare che la  
 costituzione di un trust di scopo, con segregazione dei beni, non determina normalmente la prospettiva  
 certa, sul piano giuridico, di un arricchimento patrimoniale.

Affermare la tassazione all'atto della segregazione dei beni, in caso di trust in questo modo connotati  
 sul piano negoziale, significherebbe una sostanziale violazione del principio di capacità contributiva,  
 perché il momento giuridico della costituzione del vincolo, con segregazione dei beni, non coincide  
 con nessuna manifestazione di ricchezza attuale.

Inoltre, occorre sottolineare che il rilievo della costituzione del vincolo di destinazione, in quanto  
 collegato ad un futuro trasferimento di ricchezza, pone al di fuori del campo applicativo dell'imposta  
 quei trust nei quali i trasferimenti si realizzano nell'ambito di sequenze negoziali onerose.

Sono i casi dei trust di garanzia o con funzioni solutorie oppure preordinati alla semplice  
 amministrazione di un pacchetto azionario al fine di dare efficacia reale alle pattuizioni contenute in  
 una convenzione parasociale: l'estraneità di tali trust dal campo applicativo del tributo è stata  
 affermata in dottrina e dalla più recente giurisprudenza di merito.

La sentenza n. 120 del 30/10/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, in un caso di  
 trust realizzato al fine di costituire una reciproca garanzia tra due soggetti disponenti, ha affermato la  
 sola imposizione fissa di registro, data l'assenza sia dell'intento liberale sia dell'arricchimento,  
 ritenute entrambe condizioni fondamentali per integrare il presupposto dell'imposta sulle successioni  
 e donazioni.

Alla stessa conclusione è giunta anche la Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro (sentenza n.  
 287 del 9/8/2010), in un caso di trust con finalità liquidatorie che non farebbe sussistere "alcun  
 arricchimento patrimoniale dei beneficiari, in quanto l'attribuzione finale dei beni nei loro confronti  
 rappresenta un adempimento del debito che il disponente aveva verso gli stessi e non un arricchimento  
 privo di giustificazione".

Un altro caso, identico a quello qui in decisione, è quello esaminato dalla CTP di Lodi (sentenza n.  
 12 del 12/1/2009), avente ad oggetto un trust istituito da una società, che aveva segregato il proprio  
 patrimonio, affinché il trustee procedesse alla liquidazione nell'interesse dei creditori e dei soci.

La predetta Commissione ha affermato la non applicabilità della imposta sulle successioni e  
 donazioni, visto che nel caso in esame il trust "ha finalità liquidatorie del patrimonio conferito, ed al

trustee è concessa la più ampia facoltà di operare con piena autonomia decisionale”: pertanto, a giudizio della Commissione, “non si ravvisa alcun vincolo di destinazione e non è applicabile l'imposta sulle donazioni”.

Simile soluzione giuridica è interessante anche se pare più determinante il rilievo che il trasferimento patrimoniale è l'effetto di un negozio di trust che si palesa come oneroso e non liberale, finalizzato alla realizzazione di interessi patrimoniali dei soggetti coinvolti ed alla composizione di precedenti situazioni di debito/credito.

In considerazione delle finalità liquidatorie del trust, della piena autonomia decisionale del trustee nonché della mancata inclusione degli atti di trust tra quelli elencati dall'art. 2 della legge 286/06, la Commissione tributaria regionale di Milano, confermando la riportata sentenza della Ctp di Lodi, ha sancito l'applicabilità all'atto di apporto della sola imposta di registro in misura fissa, con conseguente inapplicabilità dell'imposta sulle donazioni, sugli atti istitutivi di trust che non predispongono un vincolo di destinazione e che pertanto, non denotano un intento di liberalità, attesa l'assenza di un sostanziale arricchimento patrimoniale del beneficiario in quel determinato momento impositivo (Sentenza CTR di Milano n. 96/04/10 depositata in data 26/10/2010).

Sempre in base alla sentenza della Ctr di Milano n. 88/04/10 depositata in data 25/10/2010, la sussistenza del un vincolo di destinazione, elemento essenziale ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, va verificata volta per volta in relazione allo specifico atto costitutivo di trust.

Nel caso all'esame della Commissione una società a responsabilità limitata aveva conferito l'intero patrimonio aziendale in un trust avente lo scopo di favorire l'ordinata ed efficace liquidazione, e con beneficiari individuati, in primo grado, nei creditori risultanti dalle scritture contabili alla data di istituzione del trust, in secondo grado, negli eventuali terzi finanziatori e, quindi, nei soci, al momento della cancellazione della Srl dal registro delle imprese.

Con la sentenza della Ctp di Milano n. 12/01/09 era stata accolta la tesi del notaio ricorrente in considerazione della mancata inclusione degli atti costitutivi di trust tra quelli menzionati nei commi da 47 a 49 dell'art. 2 legge 286/06 (legge che ha ripristinato l'imposta de qua) e non avendo ravvisato il vincolo di destinazione, a causa delle finalità liquidatorie del trust e dell'ampia facoltà del trustee di operare con autonomia decisionale.

L'Agenzia delle entrate interponeva appello avverso la suddetta sentenza insistendo sull'effettività trasferimento del patrimonio al trustee, in considerazione della piena ed esclusiva titolarità assunta da quest'ultimo.

Come rilevato dalla Ctr di Milano, sebbene l'effetto segregativo e traslativo del patrimonio sia proprio di ogni atto costitutivo di trust, la sussistenza del vincolo di destinazione, presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, deve essere verificata volta per volta: non ravvisando la sussistenza nella fattispecie di tale vincolo di destinazione, la Commissione riteneva applicabile la sola imposta di registro in misura fissa.

Alle medesime conclusioni era pervenuta anche la Ctp di Salerno nella sentenza n. 465/15/10 depositata in data 8/10/10 che, in riferimento a un atto di apporto di immobili in trust, ha escluso l'applicabilità di imposizione ipo-catastale in misura proporzionale rilevando come nell'istituzione di un trust la presenza di un c.d. vincolo di destinazione non sempre sottende a un effettivo trasferimento dei beni apportati.

Anche nella sentenza della Ctp di Pesaro n. 287/01/10 depositata in data 9/8/2010, l'atto istitutivo di trust con finalità liquidatorie non comporta alcun arricchimento dei futuri beneficiari e non può essere assoggettato alle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali in misura proporzionale. Nel caso di specie era stato proposto ricorso avverso un avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto assoggettabile a imposta sulle donazioni, ipotecarie e catastali in misura proporzionale l'atto costitutivo di un trust liquidatorio, il cui scopo era quello di «segregare il patrimonio conferito al fine di salvaguardare la par condicio creditorum nell'ambito della liquidazione della società disponente».

La Commissione, in considerazione della rilevata assenza di qualsivoglia intento donativo della società istitutrice e dell'assenza di effetti traslativi della disposizione, ha accolto il ricorso presentato dal contribuente ed escluso l'applicabilità allo stesso dell'imposta sulle donazioni: unica funzione del

trust esaminato era, infatti, quella di strumento di «garanzia» per i creditori nell'ambito della procedura di liquidazione della società.

Esaminato il tenore letterale dell'atto istitutivo del trust oggetto del presente ricorso, non può dubitarsi che lo stesso debba essere senza dubbio ricompreso tra i c.d. "trust di scopo", con la conseguenza che la tassazione debba essere ricondotta alla misura fissa e non a quella proporzionale applica dall'Agenzia.

Non esistendo quindi nell'atto istitutivo del trust, né intento di liberalità, né trasferimento di ricchezza, l'avviso impugnato deve essere annullato.

Discorso a parte meritano gli avvenimenti che potranno verificarsi alla scadenza ed al conseguimento degli obiettivi del trust, aventi, eventualmente, effetti traslativi e di modifica della situazione patrimoniale dei soggetti interessati, non rilevabili al momento della costituzione del trust, avente il solo scopo di costituire specifica garanzia tra i contraenti ed i soggetti creditori.

La difficile interpretazione delle norme di riferimento e l'evoluzione del quadro legislativo e giurisprudenziale inducono a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

La Commissione, annulla l'atto impugnato. Spese integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Milano il 21 aprile 2015

IL PRESIDENTE-RELATORE

